

**DECRETO del MINISTERO DELL'INTERNO n. 296 del 27/11/1989**  
**Modificazione alla normativa di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8 di cui al decreto ministeriale 24 novembre 1984.**

**IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO  
E DELL'ARTIGIANATO**

Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 24 novembre 1984, concernente:

Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8;

Visto il parere espresso dal comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

**DECRETA:**

**Articolo unico**

Il primo comma del punto 3.1.4, lettera a), della sezione terza dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 24 novembre 1984, indicato in premessa, è sostituito dal seguente:

I tubi da impiegare per la costruzione delle condotte devono essere fabbricati con resine derivate dalla polimerizzazione dell'etilene opportunamente stabilizzate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

*Roma, addì 27 novembre 1989*